

(Allegato B)

Formattato: Allineato a destra

L'allegazione del presente testo di statuto al verbale di assemblea, tenutasi in data 25 gennaio 2021, verbalizzata con atto in pari data a rogito notaio Amedeo Venditti di Milano, non concorre a concretare deposito presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 Codice Civile, trattandosi di testo la cui entrata in vigore è subordinata al verificarsi della condizione dedotta nella relativa ~~verbale~~ delibera di approvazione delle modifiche statutarie, e cioè l'ammissione alle negoziazioni su un mercato anche non regolamentato delle azioni ordinarie della società.

## STATUTO

### Art. 1

#### Denominazione

E costituita una società per azioni denominata

**"REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A."**

senza vincoli di rappresentazione grafica.

### Art. 2

#### Oggetto

**2.1** La Società ha per oggetto le seguenti attività economiche di impresa:

a) l'assunzione di partecipazioni e interessenze, sotto qualsiasi forma, anche di co-investimento in operazioni che prevedano il coinvolgimento di più soggetti in consorzio o investimento sindacato (cd *club deal*), in società, enti, consorzi, compresi quelli aventi lo scopo di agevolare il risanamento finanziario delle imprese, o associazioni, italiani ed esteri, con l'obiettivo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo periodo di tali società attraverso l'esercizio dei propri diritti sociali e parasociali; la suddetta attività è svolta senza che la società rispetti alcun vincolo specifico e predeterminato in relazione alle modalità o ai criteri per l'investimento del proprio patrimonio, quali, ad esempio, eventuali limiti di concentrazione, il ricorso o meno alla leva finanziaria secondo criteri predefiniti, il raggiungimento di eventuali obiettivi di rendimento *target*, l'eventuale ciclo temporale degli investimenti, i settori economici di riferimento, il livello di indebitamento, o la situazione contabile/finanziaria/economica delle società *target*;

b) il finanziamento, il coordinamento tecnico, finanziario e gestionale di società, enti, consorzi o associazioni italiani ed esteri;

c) la compravendita, il possesso, la permuta, la gestione e il collocamento, direttamente o mediante partecipazione a sindacati e ad appositi consorzi, di titoli pubblici e privati, italiani ed esteri;

d) la compravendita, la permuta, la locazione e l'amministrazione di immobili;

e) la locazione finanziaria di beni mobili e immobili;

**2.2** Nell'ambito dell'oggetto sociale sopra delineato, la Società può compiere ogni altra operazione necessaria e utile per il raggiungimento dei fini sociali, ivi comprese la prestazione di fidejussioni, avalli e garanzie in genere, sia personali sia reali.

**2.3** E' tassativamente esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico e ogni attività riservata per legge.

**2.4** Le attività di concessione di finanziamenti, di collocamento di titoli pubblici e privati e di locazione finanziaria di beni mobili e immobili possono essere esercitate esclusivamente

nell'ambito del gruppo di appartenenza.

### **Art. 3**

#### **Sede**

**3.1** La Società ha sede in Milano.

**3.2** La sede sociale potrà essere trasferita solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

**3.3** Potranno essere istituite o soppresse, in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del Consiglio di Amministrazione.

**3.4** Potranno essere istituite o soppresse, all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, con delibera dell'Assemblea dei Soci.

### **Art. 4**

#### **Durata**

**4.1** La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

### **Art. 5**

#### **Domiciliazione**

**5.1** Per i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro Soci. Nel Libro Soci potrà essere indicato, ove comunicato, anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica di ciascun Socio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro Soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

**5.2** Per i rapporti con la Società, il domicilio degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominato, è quello risultante all'atto della loro nomina o quello successivamente: comunicato a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

## **TITOLO II**

### **Capitale - Azioni**

#### **Art. 6**

##### **Misura del Capitale e Categorie di Azioni**

**6.1** Il capitale sociale è pari a Euro 6.170.000,00 (seimilionicentosettantamila/00) suddiviso in n. 5.090.000 (cinquemilioninovantamila) Azioni di categoria A ("**Azioni A**") aventi valore nominale pari a Euro 1,00 ciascuna, n. 1.070.000 (unmilionesettantamila) Azioni di categoria B ("**Azioni B**") aventi valore nominale pari a Euro 1,00 ciascuna e n. 10.000 (diecimila) Azioni di categoria X ("**Azioni X**") aventi valore nominale pari a Euro 1,00 ciascuna.

Le Azioni A sono riservate ai soci che investono oltre un milione di euro ovvero possano contribuire in modo specifico alla creazione di valore della società secondo quanto previsto al successivo art. 6.2. Le Azioni X sono riservate ai soci promotori. Le azioni A e X attribuiscono ai loro titolari identici diritti amministrativi e patrimoniali, salvo [quanto previsto al successivo art. 27, b\) e c\) riservato alle sole azioni X](#)) ed il diritto delle Azioni X al riparto esclusivo di una quota pari al 15 quindici per cento dell'utile netto distribuito (o delle riserve da utile, in caso di loro distribuzione), nonché quanto altro disposto nel presente Statuto e precisato che l'attribuzione del diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale compete solo per la sottoscrizione di azioni della medesima categoria di appartenenza del titolare, fermo il limite di legge all'emissione di azioni senza diritti di voto.

La Società potrà altresì emettere Azioni di categoria B ("**Azioni B**") senza diritto di voto, ai sensi dell'articolo 2351, comma II, codice civile, il cui valore non potrà complessivamente superare la

metà del capitale sociale. Le Azioni B attribuiscono ai loro titolari solamente diritti patrimoniali, identici a quelli attribuiti dalle Azioni A.

La Società potrà altresì creare ed emettere categorie di azioni privilegiate ulteriori rispetto alle Azioni X.

**6.2** È attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, comma I, codice civile, la facoltà, da esercitare entro un termine massimo di 5 (cinque) anni dalla data di iscrizione della Società presso il Registro delle Imprese, di aumentare, in una o più volte, a pagamento, anche in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00) comprensivo di sovrapprezzo, con limite massimo [complessivo] di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per ciascun Socio o nuovo investitore, da attuarsi mediante emissione di nuove Azioni A e/o di Azioni B, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte: (i) in opzione ai Soci; o (ii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione del diritto di opzione, che siano portatori di interessi omogenei a quelli degli altri Soci e/o, in ragione delle loro esperienze, conoscenze e competenze, offrano garanzie di portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale e alla gestione della Società.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di determinare, per ogni singola tranche, il prezzo finale di emissione, anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo), in applicazione dell'art. 2441, comma IV, codice civile, e delle altre norme di legge vigenti in materia.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri necessari al fine di stabilire, per ogni singola tranche:

- l'emissione di sole Azioni A, l'emissione di sole Azioni B ovvero l'emissione di Azioni A e Azioni B; potranno essere riservate azioni di categoria A anche a soci che investano meno di un milione di euro qualora si tratti di soci che possano contribuire in modo specifico alla creazione di valore della società, dandone menzione nella delibera di aumento di capitale;
- i termini entro i quali le singole tranche di aumento di capitale potranno essere sottoscritte e versate dagli aventi diritto;
- il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare il debito da conferimento con crediti certi, liquidi ed esigibili);
- la determinazione del prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranche di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2439 codice civile.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuito altresì ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe di cui sopra, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti modifiche allo statuto.

[In data 25 gennaio 2021 l'assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 codice civile, la delega, entro la scadenza del quinto anno successivo alla presente delibera, di aumentare il capitale sociale gratuitamente, in una o più volte ed in via scindibile \(l' "Aumento di Capitale"\), a servizio del privilegio patrimoniale attribuito alle Azioni X con la delibera dell'assemblea in pari data, sino ad un importo massimo nominale, di Euro                     10.000.000, con emissione di pari numero massimo di azioni ordinarie, del valore nominale di un euro ciascuna e con godimento regolare, mediante corrispondente imputazione a capitale della riserva vincolata per acquisto di azioni proprie e/o](#)

per futuri aumenti di capitale a servizio del privilegio patrimoniale delle azioni X iscritta nell'ultimo bilancio approvato.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita ogni più ampia facoltà di individuare, di volta in volta e laddove dovessero ricorrere i presupposti cui è subordinata l'attribuzione del suddetto privilegio, i destinatari dell'aumento nell'ambito dei titolari di Azioni di categoria X sopra indicati e di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il quantitativo delle azioni (e/o degli eventuali warrant) da emettere, con facoltà di procedere alle relative appostazioni contabili. In generale, il Consiglio di Amministrazione ha ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'Aumento di Capitale e/o dell'emissione dei warrant e redigere il regolamento dei warrant (ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni gratuitamente o meno, potranno essere di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società, anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze – comunque entro la scadenza del quinto anno successivo alla presente delibera – e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato), inclusa ogni altra decisione connessa all'Aumento di Capitale.

**6.3** L'Assemblea dei Soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a Soci o a gruppi di Soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la Società abbia partecipazioni, il tutto nei limiti di legge e nel rispetto del diritto dei Soci alla parità di trattamento.

#### **Art. 7**

##### **Azioni - Diritto di voto - Trasferimento di azioni**

**7.1** Le azioni liberate sono nominative, indivisibili e non sono rappresentate da certificati azionari. Non potranno essere convertite al portatore anche nel caso in cui la legge lo consenta.

**7.2** Ciascuna azione A o X che non sia un'Azione B dà diritto ad un voto.

**7.3** In caso di trasferimento di azioni da parte di un Socio, spetta proporzionalmente agli altri Soci, con priorità a quelli titolari di Azioni della medesima categoria, il diritto di prelazione nell'acquisto e a parità di prezzo, da esercitarsi a pena di decadenza entro e non oltre trenta giorni dalla notifica per mezzo di lettera raccomandata della proposta di alienazione da parte del cedente.

**7.4** Il diritto di prelazione è espressamente escluso nel caso di trasferimento di Azioni A o di Azioni B, a qualsiasi titolo, a favore di parenti in linea retta o del coniuge del cedente o di società controllate dal cedente.

#### **Art. 7 bis**

##### **Co-vendita - Trascinamento**

##### **Disciplina del diritto di co-vendita**

**7 bis.1** La società potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui alla Delibera CONSOB n. 18952 in data 26 giugno 2013, portante "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali *on-line* ai sensi dell'art. 50-*quinquies* e dell'art. 100-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni.

**7 bis.2** In tal caso, qualora uno o più soci successivamente all'aumento di capitale realizzato mediante l'offerta fatta con le modalità previste dalla detta delibera CONSOB, vendano una quota complessivamente superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale della società (la c.d. "Quota di controllo") è attribuito il diritto di recesso ovvero il diritto di co-vendita in capo agli altri soci, diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 dell'art.24 del citato Regolamento CONSOB che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite il portale.

**7 bis.3** In questo caso il socio o i soci di controllo che intenda/intendano vendere le proprie quote dovranno darne comunicazione ai soci secondo le modalità e le condizioni previste nei successivi commi.

**7 bis.4** L'Acquirente della "Quota di controllo" deve essere informato dal socio o dai soci Venditore/i in merito all'esistenza nello statuto sociale della clausola di co-vendita e di quella di recesso affinché esso possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della partecipazione di controllo una identica offerta di acquisto scritta e irrevocabile anche ai soci che rappresentino le restanti quote di partecipazione eventualmente escludendo da tale offerta solo i soci che rivestano la qualifica di investitori professionali o di fondazioni bancarie o di incubatori di startup innovative come definite nell'art.24 comma 2 del Regolamento CONSOB emanato con delibera 18592 del 12 luglio 2013.

**7 bis.4** Il/i venditore/i della "Quota di controllo" al fine di consentire e agevolare il diritto di co-vendita agli altri soci comunicherà/anno ad essi con modalità idonee a certificarne l'avvenuto ricevimento l'intenzione di cedere la propria partecipazione sociale insieme con una copia scritta dell'offerta di acquisto irrevocabile di tutte le altre quote formulata dal soggetto acquirente della "Quota di controllo".

**7 bis.5** Ogni socio dovrà comunicare la propria volontà di esercitare il diritto di co-vendita o di recesso dalla società entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Decorso inutilmente tale termine i soci saranno decaduti dal diritto di co-vendita o recesso dalla società limitatamente alla causa in oggetto. Resta salva la prerogativa degli stessi ad esercitare tale diritto in tutti i casi successivi di cessione di partecipazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo.

**7 bis.6** La cessione delle quote derivanti dall'esercizio del diritto di co-vendita ed il relativo pagamento del prezzo dovranno avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di cessazione del diritto all'esercizio secondo le modalità stabilite dal soggetto acquirente. Nell'ipotesi in cui i soggetti cedenti non diano luogo alle formalità necessarie al trasferimento della quota entro il suddetto termine, gli stessi si intendono decaduti dal diritto di co-vendita. Il soggetto acquirente sarà libero di dar corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali e nessun diritto potrà essere a lui opposto dai soggetti decaduti dal diritto di co-vendita.

**7 bis.7** Nell'ipotesi in cui la cessione della "Quota di controllo" avvenga attraverso diverse operazioni sistematiche verso un unico soggetto, nel corso dei precedenti dodici mesi il diritto alla co-vendita sorge in capo ai restanti soci al prezzo più alto pagato nelle predette operazioni. Qualora la cessione della "Quota di controllo" non fosse conforme alle norme contenute nel presente articolo la stessa è da considerarsi invalida e inefficace salvo il caso in cui il/i venditore/i di essa non proceda/no all'acquisto contestuale di tutte le altre quote alle condizioni di vendita garantite dal terzo acquirente. La società ed il suo organo amministrativo non daranno corso legale a iscrizioni nel Registro delle Imprese dei trasferimenti di partecipazioni sociali in contrasto con le norme sul diritto di co-vendita contenute nel presente articolo.

#### **Disciplina del diritto di trascinamento**

**7 bis.8** Qualora un terzo o un Socio formulasse un'offerta avente ad oggetto l'acquisto del 100% (cento per cento) del capitale della società, i soci di maggioranza avranno il diritto di chiedere ed ottenere che tutti gli altri soci – i quali nel caso di esercizio di tale diritto vi saranno obbligati – trasferiscano a tale offerente anche tutte le loro partecipazioni, congiuntamente ai soci di maggioranza in modo da attuare la dismissione dell'intero capitale.

**7 bis.9** Qualora un terzo o un Socio formulasse un'offerta avente ad oggetto l'acquisto di una partecipazione nella società superiore alla quota detenuta dai soci di maggioranza, i soci di maggioranza avranno il diritto di chiedere ed ottenere che tutti gli altri Soci – i quali nel caso di esercizio di tale diritto vi saranno obbligati – trasferiscano a tale offerente, ciascuno proporzionalmente alla propria partecipazione, anche le porzioni delle loro partecipazioni

occorrenti ad integrare la quota detenuta dai Soci di maggioranza in modo da comporre la partecipazione complessiva oggetto dell'offerta di acquisto da parte dell'offerente.

**7 bis.10** Resta inteso che la cessione delle rispettive quote da parte dei Soci oblati ai sensi dei punti precedenti (le "Cessioni Drag Along") dovrà verificarsi alle seguenti condizioni:

(a) Le Cessioni Drag Along avverranno congiuntamente alla cessione all'offerente della quota di pertinenza dei Soci di maggioranza, ai medesimi termini e condizioni e, proporzionalmente, allo stesso prezzo.

(b) In caso di cessione con corrispettivo non in denaro o a titolo gratuito, le Cessioni Drag Along dovranno avvenire a fronte del pagamento del prezzo in denaro. In tale ipotesi, in caso di mancato accordo circa il prezzo di compravendita, il prezzo sarà determinato da un unico arbitratore nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società emittente. L'arbitratore così nominato provvederà anche sulle spese dell'arbitraggio.

(c) Il prezzo di compravendita che sarà pagato dall'offerente a fronte delle Cessioni Drag Along non sarà per i Soci oblati inferiore al valore che spetterebbe complessivamente ai medesimi in caso di recesso dalla Società in applicazione dei principi di cui all'art.2437-ter del Codice Civile. Qualora i Soci oblati contestino che il prezzo offerto dal terzo sia inferiore al valore di recesso previsto dal Codice Civile, i Soci oblati attiveranno una procedura analoga, *mutatis mutandis*, a quella di cui al precedente punto all'esito della quale:

i) nel caso in cui il prezzo fissato dall'arbitratore sia inferiore oppure superiore di non oltre il 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo offerto dall'offerente, il diritto alle Cessioni Drag Along si intenderà come validamente esercitato da parte dei Soci di maggioranza e quindi tutti i Soci oblati saranno obbligati a cedere la partecipazione loro richiesta dall'offerente. In tale ipotesi i costi di arbitraggio saranno a carico dei Soci oblati.

## **Art. 8**

### **Variazioni del Capitale**

**8.1** Fermo quanto disposto dal precedente art. 6, il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti. Si possono emettere, in occasione dell'aumento di capitale, azioni privilegiate, postergate, correlate, senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, ed in genere aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, da adottarsi secondo le maggioranze di cui al successivo art. 17.

**8.2** L'Assemblea straordinaria può delegare al Consiglio di Amministrazione poteri per realizzare il deliberato aumento capitale, anche nelle ipotesi di esclusione del diritto di opzione, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

**8.3** Con delibera dell'Assemblea straordinaria, da adottarsi secondo le maggioranze di cui al successivo art. 17, si potrà procedere alla riduzione del capitale sociale indicandone e ragioni e le modalità, con diritto di recesso dei Soci assenti, astenuti o dissenzienti, da esercitarsi secondo quanto disposto al successivo art. 10.

## **Art. 9**

### **Obbligazioni e Strumenti finanziari**

**9.1** La Società può emettere a norma di legge obbligazioni nominative o al portatore, anche del tipo convertibile o *cum warrant*, nel rispetto della normativa legislativa e regolarmente vigente.

L'emissione di obbligazioni, laddove non siano convertibili o abbinate a *warrant*, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle formalità previste dal secondo comma dell'art. 2410 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

**9.2** Ai sensi dell'art. 2411, comma III, codice civile, la Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può emettere a norma di legge strumenti finanziari che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.

**9.3** Inoltre, ai sensi degli artt. 2346, comma IV, e 2349, comma II, codice civile, e delle altre disposizioni normative applicabili, la Società potrà emettere strumenti finanziari partecipativi, dotati di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.

#### **Art. 10**

##### **Recesso**

**10.1** I Soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

**10.2** Ai sensi dell'art. 2437, comma II, codice civile, il recesso non spetta per le delibere riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

#### **Art. 10 bis**

##### **Sottoscrizione Di Patti Parasociali**

**10 bis.1** In caso di sottoscrizione di patti parasociali i soci si impegnano a comunicare i suddetti patti alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti affinché gli stessi vengano pubblicati sul sito internet della società.

#### **TITOLO III**

##### **Assemblee**

#### **Art. 11**

##### **Convocazione**

**11.1** L'Assemblea degli azionisti, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei modi e termini di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea.

**11.2** L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai Soci, con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

**11.3** In mancanza delle formalità di convocazione, si reputano regolarmente costituite con la presenza dell'intero capitale e la partecipazione all'Assemblea della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**11.4** L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tale termine può essere elevato dal Consiglio di Amministrazione sino a centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano.

**11.5** L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge.

#### **Art. 12**

##### **Modalità di funzionamento dell'Assemblea**

**12.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

**12.2** L'Assemblea nomina un segretario ai sensi di legge. Nei casi previsti dalla legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea, nel qual caso non è necessario l'intervento del segretario.

**12.3** Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbali indicanti:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 13**

##### **Intervento – Deliberazioni**

**13.1** Per l'intervento, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione ed eventualmente nelle successive, valgono le norme di legge, come da successivi articoli 16 e 17.

**13.2** È ammessa la possibilità che l'Assemblea sia tenuta per audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento degli eventi ed esprimere tempestivamente la propria opinione ed il proprio voto. Delle modalità di svolgimento dell'Assemblea dovrà essere dato atto nel verbale.

**13.3** È ammesso il voto per corrispondenza, da attuarsi con le modalità di legge; in tale caso, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai Soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne tempestivamente visione prima di esprimere il proprio voto.

#### **Art. 14**

##### **Modalità di voto**

**14.1** Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un Socio è un voto non espresso.

#### **Art. 15**

##### **Rappresentanza**

**15.1** I Soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

**15.2** La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; il rappresentate può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

**15.3** Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o di amministrazione delle società controllate.

#### **Art. 16**

##### **Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum**

**16.1** L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

**16.2** L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

**16.3** L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.



## **Art. 17**

### **Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum**

**17.1** L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

**17.2** In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

**17.3** È richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

Ogni delibera che comporti effetti sulle azioni di categoria dovrà essere assunta con la maggioranza dei voti dei soci appartenenti alla medesima categoria ai sensi dell'art. 2376 codice civile.

## **TITOLO IV**

### **Amministrazione**

## **Art. 18**

### **Organo Amministrativo**

**18.1** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da membri, anche non Soci, in numero dispari compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove).

Previa determinazione del numero degli amministratori da parte dell'Assemblea ai sensi del precedente paragrafo:

- in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri: 2 (due) amministratori saranno nominati dai soli titolari di Azioni A, con delibera assunta a maggioranza relativa, e 1 (uno) amministratore sarà nominato dai soli titolari di Azioni X, con delibera assunta a maggioranza relativa;
- in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri: 3 (tre) amministratori saranno nominati dai soli titolari di Azioni A, con delibera assunta a maggioranza relativa, e 2 (due) amministratori saranno nominati dai soli titolari di Azioni X, con delibera assunta a maggioranza relativa;
- in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri: 4 (quattro) amministratori saranno nominati dai soli titolari di Azioni A, con delibera assunta a maggioranza relativa, e 3 (tre) amministratori saranno nominati dai soli titolari di Azioni X, con delibera assunta a maggioranza relativa;
- in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri: 5 (cinque) amministratori saranno nominati dai soli titolari di Azioni A, con delibera assunta a maggioranza relativa,

e 4 (quattro) amministratori saranno nominati dai soli titolari di Azioni X, con delibera assunta a maggioranza relativa.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono al termine dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

**18.2** Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, vengano a cessare dal loro incarico uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Resta inteso che, qualora vengano a cessare per qualsiasi causa uno o più Amministratori nominati dai titolari di Azioni A o X, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere alla loro sostituzione per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti sulla base della proposta che dovrà essere formulata da titolari di Azioni A o X che rappresentino almeno la maggioranza del totale delle Azioni A o X tempo per tempo in circolazione. Qualora, ricorrendo tale ipotesi, non si provveda alla cooptazione in conformità al presente articolo 19.1 entro 15 giorni dalla data di cessazione dalla carica del/degli Amministratore/i, l'Assemblea per la nomina degli Amministratori in loro sostituzione è convocata con urgenza dagli Amministratori rimasti in carica o – in mancanza – dal Collegio Sindacale.

**18.3** Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata con urgenza dagli Amministratori rimasti in carica o, in mancanza, dal Collegio Sindacale.

**18.4** Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri il Presidente e l'Amministratore Delegato; quest'ultimo dovrà essere espressione dei soci di classe X.

**18.5** Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché siano fornite a tutti gli Amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

**18.6** Il Segretario potrà essere scelto, anche di volta in volta e fra le persone estranee al Consiglio di Amministrazione, dal Presidente ovvero da colui il quale in quel momento presieda l'adunanza.

**18.7** In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume i poteri a tutti gli effetti l'Amministratore Delegato, se nominato, e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, gli altri consiglieri secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, in ordine di anzianità.

**18.8** Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 codice civile, nomina tra i suoi componenti designati dai titolari di Azioni X uno o più amministratori delegati fissando le relative attribuzioni.

**18.9** Il Consiglio di Amministrazione può anche delegare particolari funzioni o speciali incarichi a singoli membri. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

**18.10** Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate, con cadenza almeno semestrale o nel minor termine fissato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità al disposto di cui all'art. 2381, comma V, codice civile.

## **Art. 20**

### **Riunioni del Consiglio**

**20.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della società o altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più dei suoi componenti, da farsi con comunicazione scritta trasmessa via fax, telegramma o posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio di ciascuno degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso minore, in ogni caso non inferiore a 24 ore.

**20.2** È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione di tengano per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

**20.3** L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri Amministratori e deve astenersi se ha poteri di delega.

**20.4** Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di una rinuncia a presiedere la riunione alla quale partecipa, dal Vice Presidente oppure dall'amministratore delegato, se nominati; in mancanza, dall'amministratore designato dal Consiglio stesso.

### **Art. 21**

#### **Deliberazioni del Consiglio**

**21.1** Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e delle relative deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

**21.2** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

**21.3** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

**21.4** Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario.

### **Art. 22**

#### **Poteri del Consiglio**

**22.1** Il Consiglio di Amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato, tranne soltanto quanto riservato per legge alla competenza dell'Assemblea.

**22.2** Spetta inoltre agli Amministratori la competenza per deliberare:

- il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso comune;
- l'istituzione, la modifica o la soppressione di dipendenze in Italia;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-*bis* e 2506-*ter*, ultimo comma, codice civile;
- l'aumento del capitale e l'emissione di obbligazioni, qualora il Consiglio di Amministrazione sia a tal fine espressamente delegato dall'Assemblea straordinaria e salvo comunque quanto altro disposto nel presente Statuto.

Ogni delibera consiliare che comporti effetti sulle azioni di categoria dovrà essere previamente autorizzata dalla maggioranza dei soci appartenenti alla medesima categoria.

#### **Art. 23**

##### **Rappresentanza legale**

**23.1** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominati, hanno disgiuntamente tra loro la rappresentanza legale della Società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

**23.2** I limiti dei poteri degli Amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società.

**23.3** Possono anche essere nominati procuratori per singoli atti o categorie di atti.

#### **TITOLO V**

##### **Controllo della società**

#### **Art. 24**

##### **Sindaci e Revisori**

**24.1** La Società è controllata da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, di cui rispettivamente: 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente da eleggersi tra persone designate dai titolari di Azioni A e 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente da eleggersi tra persone designate dai titolari di Azioni X. I sindaci rimangono in carica per un triennio, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. Tutti i sindaci devono essere scelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili Istituito presso il Ministero della Giustizia.

**24.2** La nomina dei Sindaci avverrà ai sensi della legge e di statuto, fermo restando che i titolari di Azioni X, con delibera assunta a maggioranza relativa, avranno diritto di nominare 1 (un) Sindaco effettivo e 1 (un) Sindaco supplente. In caso di cessazione dalla carica del Sindaco effettivo nominato dai titolari di Azioni X, subentrerà come supplente, per quanto possibile, il Sindaco supplente nominato dai titolari di Azioni X, e si procederà a nuova nomina alla prima assemblea utile successiva. La presidenza del Collegio Sindacale spetterà al Sindaco nominato dai titolari di Azioni X.

**24.3** Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo o contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

**24.4** Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

**24.5** Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in video/audio conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

**24.6** La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori istituito presso il Ministero della Giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 2409-bis, I comma, codice civile.

Qualora la Società dovesse ricorrere al mercato del capitale di rischio, la nomina potrà essere affidata solo ad una società di revisione.

**24.7** La revisione legale dei conti, ove ricorrono i presupposti, potrà essere affidata al Collegio Sindacale.

#### Art. 25

#### Nomina e Retribuzione

**25.1** La nomina dei Sindaci e la determinazione della loro retribuzione è fatta dall'Assemblea ai sensi di legge.

**25.2** La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la determinazione della sua retribuzione è fatta dall'Assemblea ai sensi di legge, sentito il parere dell'Organo di Controllo.

### TITOLO VI

#### Bilancio ed utili

#### Art. 26

#### Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 27

#### Ripartizione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti:

a) 5% cinque per cento alla riserva legale, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) 20% venti per cento alla riserva vincolata per acquisto di azioni proprie e/o per futuri aumenti di capitale a servizio del privilegio patrimoniale delle azioni di categoria X che segue: le azioni di categoria X attribuiscono il diritto di ricevere gratuitamente e periodicamente strumenti finanziari (azioni ordinarie e/o warrant che attribuiscono diritto di sottoscrivere azioni ordinarie) equivalenti al 20% venti per cento della plusvalenza, così come sarà accertata dal Consiglio di amministrazione, (i) del valore complessivo delle azioni (cioè il prezzo finale unitario per il collocamento in quotazione moltiplicato per il numero delle azioni) al momento della ammissione a negoziazione su un mercato anche non regolamentato rispetto al loro valore di sottoscrizione (capitale e sopraprezzo) per gli investitori precedenti al Collocamento e successivamente (ii) alla approvazione di ciascun bilancio di esercizio annuale successivo alla quotazione, del valore complessivo delle azioni risultante dalla media ponderata degli ultimi sessanta giorni di negoziazione precedenti l'approvazione del bilancio rispetto alla precedente rilevazione;

c) il residuo agli azionisti, salvo diversa assegnazione o distribuzione deliberata dall'Assemblea e salvi i diritti patrimoniali riconosciuti ad eventuali titolari di categorie particolari di azioni o di strumenti finanziari (riparto esclusivo e prioritario a favore delle azioni X di una quota pari al 15% dell'utile netto distribuito previsto all'art. 6.1 dello statuto).

#### Art. 28

**ha formattato:** Tipo di carattere: Verdana, 10 pt

**Formattato:** Paragrafo elenco, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Imposta un rientro di: 1,27 cm

**Formattato:** Giustificato

**Formattato:** Allineato a sinistra, SpazioDopo: 8 pt, Non aggiungere spazio tra paragrafi dello stesso stile, Interlinea: multipla 1,08 ri, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Imposta un rientro di: 1,27 cm

**ha formattato:** Tipo di carattere: Verdana, 10 pt

**ha formattato:** Tipo di carattere: Verdana, 10 pt

**ha formattato:** Tipo di carattere: Verdana, 10 pt

**ha formattato:** Tipo di carattere: Verdana, 10 pt

**Formattato:** SpazioDopo: 8 pt, Non aggiungere spazio tra paragrafi dello stesso stile, Interlinea: multipla 1,08 ri, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Imposta un rientro di: 1,27 cm

### **Finanziamento della Società**

**28.1** I Soci potranno finanziare la Società a titolo oneroso o gratuito con l'osservanza delle norme sulla raccolta del risparmio tra il pubblico, nei limiti e con criteri determinati dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio giusta il Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e sue eventuali modificazioni o integrazioni.

**28.2** Il rimborso dei finanziamenti dei Soci che dovessero, eventualmente, esercitare un'attività di direzione e coordinamento, fatti a favore della Società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 2497-*quinquies* e 2467 codice Civile.

**28.3** La Società potrà finanziarsi anche mediante emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 9 del presente statuto.

## **TITOLO VII**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 29**

### **Scioglimento e Liquidazione**

**29.1** La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

**29.2** La Società dovrà sciogliersi anche qualora, a causa del recesso di uno o più Soci, si debba ridurre il capitale al di sotto dei limiti di legge.

**29.3** L'assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

#### **Art. 30**

### **Foro Competente**

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

#### **Art. 31**

### **Rinvio alle norme di legge**

**30.1** Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

**30.2** In caso di contrasto tra le norme dell'atto costitutivo e quelle del presente statuto prevalgono queste ultime.